

Il Direttore Generale riferisce che, in seguito ai voti espressi dagli esattori delle imposte dirette per essere autorizzati a prestare le cauzioni esattoriali, fino a metà del loro ammontare, mediante polizze fidejussorie da rilasciarsi da Istituti di assicurazione, l'On. Ministero delle Finanze in data 1. luglio 1930 - VIII ha invitato questo Istituto a studiare opportunamente la importante questione per poter prendere al riguardo una conseguente determinazione.

Agente questo Istituto procedeva agli studi necessari, è stato emanato il R.D.L. 6-11-1930 - IX N° 1465 concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle Imposte Dirette 17-10-1922 N° 1401; e successivamente, per la conversione in Legge di detto R.D.L., l'On. il Ministro delle Finanze ha presentato ai due rami del Parlamento un disegno di legge che all'art. 25 bis prevede la concessione agli Esattori delle Imposte Dirette della facoltà di prestare non oltre la metà dell'ammontare delle cauzioni per appalti esattoriali mediante polizze fidejussorie emesse